

SENTENZA
N. 714/05
CRON. 2957/05
R.G.L. 671/2004



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Marco BUZANO	PRESIDENTE
Dott.ssa Clotilde FIERRO	CONSIGLIERE
Dott.ssa Rita SANLORENZO	CONSIGLIERE Rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 671/2004 R.G.L.

promossa da:

COLOMBO Giuseppe, nato a Novara il 11.3.1940, res. in Verbania via Carravaggio 2/A, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marco Umbertini e Gianluca Umbertini del foro di Verbania giusta delega a margine del presente atto comprensiva di elezione di domicilio in Torino, via Confidenza 15, presso lo studio dell'avv. Cristiano Felisio

APPELLANTE

CONTRO

FONDIARIA SAI SPA, con sede a Firenze, P.zza della Libertà 6, in persona dell'avv. Luigi Tessore giusta procura a rogito not. G. Morone di Torino del 17.7.2000 (doc. 1 prodotto in primo

grado) ed elett.te domic. a Torino in C.so Duca degli Abruzzi 15, presso l'avv. Gianantonio Dionisio che la rappresenta e assiste, per procura speciale in data 21.11.03 a margine della comparsa di risposta di primo grado, estensiva a questo grado di giudizio

APPELLATA

Oggetto: Rapporto di agenzia

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“- in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza

- **accertato** il mancato pagamento da parte della SAI Assicurazioni s.p.a., ora Fondiaria-SAI S.p.a., delle provvigioni dovute per i titoli di cui in premessa, **condannarla** al pagamento della somma di lire 131.212.167 pari a € 67.765,43 per gli anni 2000-1996, o la maggiore o minore risultante nel corso del procedimento, ed a quella accertando per gli anni dal 1995 a ritroso nel tempo, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

Per l'appellata:

“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma respingere l'appello ex adverso proposto, con il favore delle spese e onorari di questo grado di giudizio.”



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9.9.2003 presso la cancelleria del tribunale di Verbania, Colombo Giuseppe ha evocato in giudizio la S.p.a. Fondiaria - Sai, per la quale aveva operato in qualità di agente generale per l'Agenzia di Verbania - Intra dal 1.1.1969 sino al 29.2.2000, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore a titolo di differenze provvigionali sulle polizze per R.C. automobili, dell'importo di € 67.765,43 in relazione agli anni 1996 / 2000, nonchè dell'ulteriore importo da accertarsi previa esibizione da parte della convenuta dei prospetti relativi ai contratti stipulati, per gli anni dal 1995 a ritroso nel tempo.

A sostegno della propria pretesa, l'attore esponeva che sin dall'inizio del rapporto di agenzia era stato pattuito per il settore r.c. autoveicoli, un trattamento provvigionale secondo le aliquote del 3% e del 10% (rispettivamente per l'acquisto e per l'incasso); che l'Accordo nazionale Imprese - Agenti di Assicurazione stipulato nel 1981, che appunto regolava il rapporto agenziale, prevedeva all'art. 3 che "... con il termine "premi" si intendono i premi al netto di imposte e tasse"; che la preponente aveva sempre proceduto al computo delle provvigioni al netto non solo di tasse ed imposte, ma altresì delle quote relative ai contributi obbligatori da versarsi al Servizio Sanitario Nazionale, nonchè al Fondo di garanzia per le vittime della strada; che tale metodo di calcolo era illegittimo, in quanto peggiorativo rispetto alla previsione dell'Accordo Nazionale; che pertanto egli aveva

97

diritto a percepire gli importi rivendicati sulla base dei titoli esposti.

Costituitasi regolarmente la convenuta, con sentenza del 26.2.2004 il tribunale di Verbania, ritenuto superfluo ogni adempimento istruttorio, ha respinto le domande avanzate, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite.

Contro tale decisione ha proposto appello il signor Colombo, per chiedere l'accoglimento delle pretese inizialmente formulate.

Si è regolarmente costituita la società appellata, ribadendo le proprie difese.

All'udienza del 14.4.2005, in esito alla discussione, la corte ha deciso in via non definitiva la controversia, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo giudice è pervenuto al rigetto delle pretese attoree sulla base dei seguenti argomenti:

- per ciò che concerne il contributo S.S.N., questo è stato introdotto con l'art.8 della L. 526/1982, al fine esplicito di sostituire le c.d. azioni di rivalsa spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni che fanno carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile del sinistro e dell'impresa designata per la liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo generale vittime della strada (F.G.V.S.) per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati





dalla circolazione dei veicoli. Con l'introduzione di un contributo a percentuale fissa sull'importo della polizza, è venuto meno il rapporto tra le somme erogate a questo titolo dall'assicuratore, il sinistro e l'indennizzo assicurativo: l'inclusione del contributo nel premio di polizza – inizialmente disposto dalla l. n.338/90 – aveva quale unica giustificazione quella di consentire agli assicuratori di recuperare il relativo esborso dagli assicurati, trasformandolo così, per i primi, in una mera "partita di giro". Anzi, da quando, con l'introduzione dell'art. 126 della L. 175/95, si era previsto che il contributo S.S.N. dovesse essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze, era diventato evidente che detto contributo non faceva parte del premio assicurativo, e dunque non poteva essere computato nella base provvigionabile dell'agente.

- Il contributo F.G.V.S., che pure ad oggi continua ad essere incluso anche da un punto di vista formale nel cd. "premio puro", in realtà è finalizzato a finanziare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con l'art. 19 della L. 990/1969, il quale svolge una funzione sussidiaria rispetto a quella dell'assicurazione r.c.a. in quanto risarcisce danni non altrimenti "coperti", o perchè è rimasto ignoto il veicolo danneggiante, o per essere questo privo di assicurazione, o infine in caso di



insolvenza dell'assicuratore. Detto contributo consiste pertanto, non diversamente da quello al S.S.N., in una prestazione patrimoniale "imposta", non connesso in alcun modo al rischio ed alla probabilità della sua verificaione, la cui misura è parametrata ai risultati di gestione e non è proporzionale all'entità dei danni risarciti e, quindi, all'entità dei rischi sostenuti dal Fondo. Al contributo in questione non può pertanto ragionevolmente attribuirsi natura di "premio assicurativo", piuttosto dovendo essere qualificato, in ragione delle finalità sociali che lo contraddistinguono, "come una "imposta" o una "tassa" a seconda delle accezioni in cui detti istituti vengono intesi" (p.5 sent.).

Con unico motivo d'appello, Colombo Giuseppe lamenta da parte del tribunale l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c e seguenti in tema di interpretazione dei contratti: sostiene l'appellante che l'unica imposta effettivamente gravante sui premi RC auto, ed in quanto tale legittimamente decurtata dal premio sul quale calcolare l'aliquota provvigionale, è quella prevista dalla L. n.1216/1961 e fissata nella misura del 12,50% del premio imponibile. Possedendo i due contributi in questione natura e scopi diversi, essi non possono essere fatti rientrare in alcun modo nella previsione contrattuale di cui all'art.3 dell'Accordo Nazionale Agenti applicabile al rapporto (ANA 28.7.1994).



L'argomento è fondato, e merita accoglimento.

Ancorchè solo evocata dall'appellante, la questione centrale ai fini della soluzione da dare alla presente controversia è rappresentata dall'interpretazione del testo contrattuale, alla stregua del quale "con il termine "premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte".

Oggettivamente, la clausola appare estremamente chiara: le parti collettive, nel definire, come era loro facoltà, la nozione di premio sulla base del quale calcolare le provvigioni spettanti agli agenti, hanno ritenuto, nel libero esercizio della loro capacità negoziale, di determinarla negli esatti termini per cui da quanto incassato dall'assicuratore, devono essere detratte esclusivamente "tasse ed imposte".

Fondatamente dunque altre decisioni in materia (trib. Milano, sent. 26.10.2004 in causa ES.PA.TEL s.a.s. / RAS Assicurazioni S.p.a., n. RG 5463/2001) hanno ritenuto che, "poichè "in claris non fit interpretatio" non esiste alcuna ragione valida per includere tra gli elementi esclusi per la determinazione del premio, anche i contributi diversi da tasse e imposte e ad essi, per natura e genesi, non assimilabili".

Ora, non ha dubbio questa corte che i due contributi in questione, pur possedendo natura tributaria, non possano essere fatti rientrare nè nel concetto di "imposta", nè in quello di "tassa". Stando infatti alle definizioni concordemente fornite dalle parti di causa, e comunque generalmente condivise dalla

dottrina tributaristica, le imposte sono prestazioni pecuniarie giustificate dalla capacità contributiva e correlate anche nel loro ammontare a determinate manifestazioni di ricchezza, indipendentemente da ogni collegamento specifico ad una qualche controprestazione da parte del servizio pubblico (IRPEF, IVA, IRAP, ecc.).

Diversamente, le tasse sono prestazioni dovute a fronte di un'attività specifica e diretta dell'ente pubblico nei confronti del soggetto che le corrisponde (tasse scolastiche, universitarie, di smaltimento rifiuti, ecc.).

Non a caso, ad avviso del collegio, in nessuno dei testi normativi che li disciplina, i due contributi in questione vengono diversamente classificati secondo le due categorie riprese dall'art.3 ANA, ma mantengono la comune denominazione, che tra l'altro contraddistingue un'ampia gamma di imposizioni, la fonte del cui obbligo è rinvenibile sempre nella legge, ma che si distinguono dalle altre categorie, da un lato, per essere determinati il soggetto destinatario e lo scopo a cui devono far fronte, dall'altro, per essere scollegati da una specifica e diretta controprestazione dell'ente pubblico.

Sulla scorta di queste considerazioni di carattere generale, non intende sottrarsi la corte dall'esame specifico delle due forme di imposizione gravanti sui contratti di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione degli automobili.



Ciò che occorre premettere a tale esame, però, è che nel caso di specie la materia è regolata specificamente da contratto collettivo, rispetto alla cui interpretazione, è doveroso ricordarlo, non è consentito il ricorso all'analogia, ma, "in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli artt. 1362 - 1365 c.c. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367 - 1370), il giudice può ai sensi dell'art. 1365, estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile, compiendo un'interpretazione estensiva del patto" (così Cass., Sez. Lavoro, n.18294 del 23.12.2002; n.7763 del 17.7.1995; n.6524 del 2.12.1988).

In altri termini, a fronte di un testo contrattuale di un tale tenore, l'oggetto dell'indagine non può limitarsi all'esistenza di una *eadem ratio* che accomuni le diverse componenti del premio, ma deve estendersi alla verifica di una comune volontà diretta, in termini univoci, nel senso dell'esclusione dalla base di calcolo della provvigione dei contributi in questione.

Per ciò che concerne il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, come è stato già evidenziato dal tribunale di Verbania, esso è stato introdotto al fine esplicito di sostituire le c.d. azioni di rivalsa prima spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni che fanno carico al servizio sanitario

nazionale, nei confronti dell'assicuratore, del responsabile del sinistro e dell'impresa designata per la liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo generale vittime della strada (F.G.V.S.) per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

Pare alla corte che le nuove e diverse modalità di calcolo del contributo in questione (a percentuale fissa, oggi pari al 10,5% sul valore del premio) non valgano a snaturarne lo scopo e la natura finale: il sistema così introdotto risponde infatti ad evidenti esigenze di certezza e di predeterminazione, nell'an e nel *quantum*, del rimborso delle spese sostenute al S.S.N. E' senz'altro vero che il contributo in esame non discende nel suo ammontare dal "prezzo" del rischio che in quello specifico contratto l'impresa assicuratrice si assume: ma esso costituisce indefettibilmente una delle sue componenti, ed attiene alla prestazione sottesa al contratto, e non ad una generica attività d'impresa posta in essere dalla società assicuratrice. Per questo, non può definirsi nè come imposta, e tantomeno come tassa, ma come precisa componente del "prezzo" della copertura assicurativa: indubbiamente distinto da altre componenti delle tariffe assicurative (i cd. "caricamenti" menzionati dall'art.8 della L. 526/1982), ma per sua natura costituente uno degli elementi che vanno a comporre il premio, ossia l'esborso dell'assicurato.

Il primo giudice ha invece respinto la tesi dell'appellante, sostenendo che il contributo in questione non può essere ritenuto essere parte integrante del premio, a seguito dell'approvazione dell'art. 126 della L. n.175/1995, che ha previsto che lo stesso debba essere "distintamente indicato in polizza e nelle quietanze".

Alla corte detto elemento non pare decisivo.

Innanzitutto, la norma è stata introdotta dopo la conclusione dell'accordo, e quindi anche da un punto di vista cronologico, oltre che logico, non può avere avuto incidenza nella formazione della volontà comune. A prescindere da ciò, essa dispone meramente per l'indicazione distinta dell'ammontare relativo, ma è indubbio che esso debba rientrare nelle somme versate dall'assicurato all'assicuratore, ed a titolo di "premio" complessivo. Altro e diverso discorso dovrebbe essere fatto a proposito della legittimità di un suo inserimento nella nozione di "premio puro" o di "premio netto", espressioni dall'indubbio contenuto tecnico, ma alle quali non si riferisce il testo dell'art. 3 dell'Accordo: e dal momento che le parti stipulanti sicuramente disponevano e dispongono di specifiche competenze nella materia, non può essere riferita ad una mera "svista" l'utilizzo di una precisa dizione ("premi al netto di imposte o tasse") che per l'appunto non corrisponde a quelle cui invece vorrebbero sostanzialmente rifarsi oggi le difese dell'appellata.



Per quel che riguarda invece il contributo al Fondo Generale Vittime della Strada, il tribunale di Verbania non potendone negare l'inclusione nel premio, ha ritenuto di dover trarre dalla considerazione della sua finalità, la convinzione che concettualmente essa debba essere fatto rientrare, a scelta, nella nozione di imposta, ovvero in quella di tassa: ma l'impossibilità di arrivare ad una chiara definizione dimostra, a parere della corte, tutta l'artificiosità dell'operazione interpretativa che si è voluto porre in essere.

Il contributo al FGVS è stato imposto infatti con la stessa introduzione del sistema obbligatorio di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione stradale (art.31 L. 990/1969): esso anzi è strutturato in modo tale, da dover essere determinato "in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto". In altri termini, non accede ad un premio in sé già quantificato, ma da esso deve essere poi sottratto, per trovare la destinazione che la legge impone: né imposta né tassa, dunque, ma componente essenziale del premio ricavato, anche se pur sempre con destinazione predeterminata, e come tale in sé non ascrivibile a proprio titolo in un eventuale utile di impresa.

Proprio a questo proposito, la corte non può esimersi dall'osservare che, a ben vedere, la considerazione determinante svolta dal tribunale al fine di escluderne la computabilità a fini provvigionali, sta, così come pure per il contributo al SSN, nel fatto di rappresentare, per l'impresa di assicurazione, una mera



9

“partita di giro” da un punto di vista contabile, e di non essere riconducibile alla nozione di “premio assicurativo puro”, cioè di premio connesso al rischio assicurato ed alla probabilità della sua verificaione.

Si tratta però di valutazioni che prescindono dalla corretta considerazione della clausola contrattuale: la quale, lo si ribadisce, ha adottato una formula quanto più chiara e netta dal punto di vista letterale, sicuramente alludendo a due nozioni precise (quella di “imposte” e quella di “tasse”) e senza dar segno di alcuna volontà comune consapevolmente estesa anche a componenti del premio diverse, e comunque essenziali ai fini della sua determinazione. L’operazione interpretativa propugnata dall’appellata, e condivisa dal primo giudice, presenta indubbiamente profili ermeneutici dagli esiti insoddisfacenti, contraddittori rispetto alla chiarezza del testo contrattuale, e comunque incapaci di segnare soluzioni unanimi generalmente soddisfacenti: se solo si ha riguardo ai due pareri *pro veritate* prodotti a sostegno della tesi aziendale, è agevole rimarcare che, nell’un caso, si è ritenuto che i contributi in questione pur non potendo essere compresi nei concetti di “tasse ed imposte”, non dovrebbero essere considerati nella base di calcolo delle provvigioni spettanti all’agente sulla scorta della *ratio* comune (con ciò facendosi in pratica ricorso allo strumento interpretativo dell’analogia, della cui inutilizzabilità già si è detto). Nel secondo parere, viceversa, si è pervenuti al medesimo risultato,



9

ma per vie diverse, ossia attribuendo ai contributi in questione (sulla base de superamento, per vero alquanto disinvolto, della tradizionale quadripartizione delle entrate tributarie in imposte, tasse, contributi e monopoli, pure sposato dall'appellata, pag. 26 memoria) essenza sostanziale di imposte, per vero però sulla scorta di una "nozione residuale di imposta quale tributo non riducibile nè alla categoria della tassa, nè a quella di contributo in senso tipico, nè a quella di monopolio".

Pare alla corte che la pur autorevole opinione trascuri la circostanza per cui, se l'imposta appare del tutto scollegata ad una generica controprestazione da parte del servizio pubblico, così risultandone del tutto generico il destinatario finale, viceversa è predeterminato il soggetto pubblico percettore finale del contributo: il finanziamento ha titolo ed ammontare specifici, ed una stretta rispondenza con l'oggetto peculiare del contratto di assicurazione.

Al riguardo, valore decisivo assumono le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.200 del 1988, che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della L. 526/1982 (istitutivo del contributo SSN) in relazione agli artt. 3 e 23 della Cost., ha chiaramente affermato che la disposizione di legge non concreta affatto l'asserita imposizione di una contribuzione non determinata con legge prospettata come lesiva dell'art. 23, "bensì si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri



9

oggetto dell'assicurazione, con finalità di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa”.

Secondo il Giudice delle leggi, infatti il contributo al SSN non è una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensì “una mera componente tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto avviene per le percentuali destinate al conto consortile ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada) sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, ...”.

Gli elementi così riassunti confortano questa corte a proposito della fondatezza delle pretese dell'appellante: deve essere dunque dichiarato il diritto di Colombo Giuseppe a vedersi calcolare le provvigioni spettanti per il settore della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti, limitatamente al periodo successivo al 1° 1.1994 (essendo i periodi anteriori coperti da prescrizione, dichiarata dal tribunale e non più oggetto di impugnazione), tenuto conto altresì delle quote relative ai contributi SSN e FGSV.

Al fine di quantificare esattamente le somme a tale titolo spettanti, il processo deve proseguire, per gli adempimenti di cui all'ordinanza allegata a verbale. Alla sentenza definitiva viene altresì demandata ogni determinazione in ordine alle spese di giudizio.

P. Q. M


Visto l'art. 437 c.p.c. .



Dichiara il diritto dell'appellante al pagamento delle provvigioni sulla base dell'importo dei premi comprensivo delle quote di contributo SSN e FGVS dal 1°.1.1994;
dispone con separata ordinanza per la determinazione del quantum;
riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso all'udienza del 14.4.2005

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Rita SANLORENZO




IL PRESIDENTE


Dott. Marco BUZANO



IL CANCELLIERE
D.ssa Giuseppina LABALESTRA



Depositato in cancelleria oggi 19.4.05
IL CANCELLIERE
D.ssa G. Labalestra



Consegnata in Cancelleria per la pubblicazione il 19.4.2005

sent. 26/2/2004

N. 252 / 03 R.G.

TRIBUNALE DI VERBANIA

All'udienza del 26/2/2004, sono comparsi per parte ricorrente
l'Avv. Colombo Giuseppe e l'Avv. Gianluca Umberto
e per parte convenuta l'Avv. Gianfranco D. S. S. S.
che si richiamano alle conclusioni del ricorso introduttivo e della comparsa di costituzione.

Il giudice, visti gli artt. 281 sexies e 429 c. 1 c.p.c. invita le parti a discutere oralmente la causa e, terminata la discussione pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che si trascrive di seguito.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro in persona del Giudice Dr. Maria Serena Riccobono ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Handwritten signature

Con ricorso depositato il 9.9.2003 Colombo Giuseppe deduceva di aver prestato attività di agente di S.A.I. - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. (ora La Fondiaria - SAI S.p.A.) dal 1.1.1969 al 29.2.2000 ; di essere creditore della preponente per il fatto che la S.A.I. S.p.A. gli aveva liquidato le provvigioni al netto - oltre che delle imposte e delle tasse - anche dei contributi destinati al Servizio Sanitario Nazionale ed al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, assumendo che il criterio di calcolo delle provvigioni adottato dalla compagnia assicuratrice era erroneo in quanto sia il contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale che quello dovuto al Fondo di Garanzia Vittime della Strada non potevano definirsi imposte o tasse, esclusi dalla base di computo delle provvigioni ex art. 3 dell'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione del

1981 (A.N.A.) ; concludeva per sentir condannare La Fondiaria - SAI S.p.A. al pagamento della complessiva somma di lire 131.212.167 per gli anni 2000 - 1996, oltre a quella accertanda per gli anni dal 1995 a ritroso, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria .

Costituendosi in giudizio con comparsa del 22/11/2003, la Compagnia convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione di qualunque diritto provvigionale maturato anteriormente all'1.1.1994 e, richiamandosi alle considerazioni svolte da due esperti del settore, contestava la fondatezza delle deduzioni ed argomentazioni avversarie e sosteneva che i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale ed al Fondo di Garanzia Vittime della Strada hanno natura di "tributo" e, pertanto, non possono rientrare nella base di



computo delle provvigioni dovute agli agenti ex art. 3 dell' A.N.A. 1981 (e del successivo A.N.A. del 1994), concludendo per il rigetto del ricorso .

Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione per gli eventuali crediti maturati *ante* 1.1.1994 è fondata, applicandosi alle provvigioni derivanti dal contratto di agenzia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. (cfr. Cass. 16.6.2003 n. 9636), dovendo l'atto interruttivo della prescrizione individuarsi nella racc. A.R. 30.12.1998 inviata dal Colombo alla S.A.I. S.p.A. (cfr. doc. 8 ricorrente) .

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere disatteso .

Assume il ricorrente che le sue provvigioni avrebbero dovuto essere calcolate dalla Compagnia preponente sui premi assicurativi al lordo del contributo s.s.n. e f.g.v.s., che, a suo dire, non costituirebbero "imposte" o "tasse" ma elementi del premio assicurativo .

Per contro, la società convenuta contesta la pretesa eccependo che i contributi s.s.n. e f.g.v.s. rientrano, invece, nel novero delle "imposte" o "tasse" che l' A.N.A. espressamente esclude dalla base provvigionabile .

Al fine di risolvere la controversia, dunque, si tratta di stabilire se i contributi in oggetto abbiano o meno la natura che la Compagnia di assicurazioni sostiene e il ricorrente nega .

Procedendo dal contributo s.s.n. (artt. 8 L. n. 526/82 e 11 bis L. n. 990/69) mette conto rilevare, innanzitutto, che questo ha sostituito le c.d. azioni di riva/sa spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni che fanno carico al S.S.N. nei confronti dell'assicuratore, del responsabile del sinistro e



dell'impresa designata per la liquidazione dell'indennizzo a carico del f.g.v.s. (art. 20 L. n. 990/69) per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli .

Ora, mentre potrebbe astrattamente affermarsi che le somme versate dall'assicuratore a seguito della rivalsa, soggetta anch'essa al limite del massimale di polizza, avevano natura di indennità assicurativa, ed erano perciò idonee ad incidere sulla valutazione del rischio e sulla determinazione statistica propria del premio assicurativo, con l'introduzione, in luogo della rivalsa, del contributo s.s.n. (ex art. 8 L. 526/82 cit.) è venuto meno il rapporto tra le somme erogate a questo titolo dall'assicuratore, il sinistro e l'indennizzo assicurativo : diversamente dall'indennizzo assicurativo, infatti, il versamento del contributo s.s.n. non è una prestazione incerta nell'"an" e nel "quando", ma

è dovuto senz'altro in forza di legge, a prescindere dal diritto o meno del danneggiato di essere indennizzato dall'assicuratore .

Con l'avvento del contributo s.s.n. il legislatore ha, in altri termini, "imposto" agli assicuratori una specifica prestazione patrimoniale finalizzata al finanziamento dei S.S.N., nella quale, come già detto, non è più dato ravvisare alcun collegamento diretto con il sinistro e l'indennizzo dovuti .

In questo contesto, venuto meno il rapporto tra contributo, sinistro e indennizzo, può fondatamente ritenersi che l'inclusione del contributo nel premio di polizza espressamente disposta dalla L.n. 338/90, trova l'unica giustificazione di consentire agli assicuratori di recuperare il relativo esborso dagli assicurati, trasformandolo così, per i primi, in una mera partita di giro.




Quanto precede risulta definitivamente confermato dall'art. 126 L.n. 175/95 che, disponendo che il contributo s.s.n. deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze, rende di solare evidenza che il contributo non fa in alcun modo parte del premio assicurativo e, dunque, non può essere computato nella base provvigionabile dell'agente.

Quanto, poi, al contributo f.g.v.s. - che, diversamente dal contributo s.s.n., risulta a tutt'oggi ancora formalmente incluso nel c.d. premio puro (art. 21 L.n. 973/70) va ricordato, in primo luogo, che esso serve a finanziare il Fondo di Garanzia (art. 19 L.n. 990 cit.), il quale svolge una funzione sussidiaria rispetto a quella dell'assicurazione r.c.a. in quanto risarcisce danni non altrimenti "coperti", vuoi perché rimasto ignoto il veicolo danneggiante e, conseguentemente, l'assicuratore tenuto all'indennizzo, vuoi perché il danno è stato cagionato da veicolo sprovvisto di assicurazione, vuoi perché l'assicuratore non è in grado di farvi fronte versando in stato di insolvenza.

Il contributo, che si connota per le sue finalità solidaristiche di ordine sociale (cfr. Corte Cost. sent. n. 87/560), rappresenta anch'esso - così come il contributo s.s.n. - una prestazione patrimoniale "imposta" (art. 31 L.n. 990), la cui entità è determinata annualmente dal Ministero dell'Industria in una percentuale sui premi incassati dall'assicuratore, fissata tenuto conto dei "risultati della gestione dei sinistri di cui all'art.19" della L.n. 990.


Diversamente da quanto accade per il vero e proprio premio assicurativo puro, e così come accade per il contributo s.s.n., il contributo f.g.v.s. non è, dunque, in alcun modo connesso con il rischio e con la probabilità della sua



verificazione : tanto più che la determinazione della sua misura è "parametrata" ai risultati di gestione e non è proporzionale all'entità dei danni risarciti e, quindi, all'entità dei rischi che il Fondo ha sostenuto.

Non sembra dubbio, dunque, atteso il destinatario ultimo del contributo e le modalità di sua determinazione, che ad esso non possa ragionevolmente attribuirsi natura di "premio assicurativo" e che in ragione delle finalità sociali che vale ad assolvere vada piuttosto qualificato come una "imposta" o una "tassa" a seconda delle accezioni in cui detti istituti vengono intesi.

Tale conclusione sembra trovare ulteriore conferma sia nella circostanza che il D.M. 23.1.1984 ha espressamente disposto che la misura dei caricamenti che, secondo l'art. 22 D.P.R. n.973/70, vanno aggiunti ai "premi puri" - venga determinata in una percentuale del premio di tariffa, al netto del contributo al f.g.v.s., così come del contributo s.s.n.; sia della circostanza - affermata dalla convenuta e non contestata dal ricorrente - che sin dalla sua istituzione il contributo f.g.v.s., così come il contributo s.s.n., sono sempre stati pacificamente esclusi dalla base imponibile dell'imposta sulle assicurazioni, che, a norma dell'art. 4 della L.n. 1216/61, va applicata sul premio "valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta solo per le somme che dal contraente medesimo vengono rimesse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata".



Conclusivamente, appare pienamente giustificato, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che nella base di computo delle provvigioni dovute all'agente non vengano incluse somme – i contributi s.s.n. e f.g.v.s., appunto – che essendo incamerate dall'assicuratore per poi essere versate obbligatoriamente a soggetti terzi, non rappresentano in alcun modo una utilità d'impresa ma, come già rilevato, una mera partita di giro .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti nella causa iscritta al N. 252/03 R.G. promossa da Colombo Giuseppe nei confronti della soc. Fondiaria – SAI S.p.A., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

- rigetta il ricorso ;
- condanna il ricorrente alla integrale rifusione in favore della società convenuta delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 2.500 per diritti ed onorari, oltre 10% rimb. forf. spese, 2% CPA e IVA come per legge .

Il Giudice

Dr. Maria Serena Riccobono



I
-
a
il
a
il
ti
il,
to
ve
si
le
di

La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice di questo verbale che la contiene, ed è immediatamente depositata in Cancelleria.

Verbania, 26/2/2004

Il Giudice

Dr. Maria Serena Riccobono



Depositato in cancelleria il 26/2/04

IL CANCELLIERE CI
Pier Giorgio Gianuzzi



COPIA CONFEZIONATA
7 MAR 2004
Operatore Gianuzzi
Pietro de Filippis